

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2954**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BATTISTUZZI, BOZZI, SERRENTINO, BASLINI, D'AQUINO,
DE LUCA, FACCHETTI, FERRARI GIORGIO, PATUELLI,
STERPA***Presentata il 12 giugno 1985***Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale
del Nastro Azzurro tra combattenti decorati al valor militare**

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'Istituto nazionale del Nastro Azzurro tra combattenti al valor militare è sorto circa sessanta anni fa ed è stato eretto in ente morale con regio decreto 31 marzo 1928, n. 1308. L'Istituto fu fondato con l'intendimento di assicurare a tutti i suoi associati ed ai loro congiunti bisognevoli una opera di assistenza e di aiuto finanziario.

La struttura dell'Istituto è articolata in una sede centrale, in 96 federazioni provinciali e in 494 sezioni di cui alcune all'estero (Svizzera, Francia, Belgio, Spagna, Australia, ecc.). Innumerevoli sono, anche, le iniziative promosse dall'Istituto quali i raduni di ex combattenti, inaugurazioni di monumenti ai caduti e viaggi di studio per studenti sui luoghi di battaglie famose combattute dai soldati italiani.

L'Istituto, inoltre, ha un organo di stampa con una diffusione su tutto il territorio nazionale di 40.000 copie. Per questa attività meritoria svolta dall'Istituto Nastro Azzurro, fu concesso con legge 8 novembre 1961, n. 1280, un contributo annuo di 20 milioni elevato a 40 milioni con legge 25 giugno 1969, n. 335.

Con la presente proposta di legge si vuole permettere all'Istituto di continuare la sua attività adeguando il contributo, fermo da ormai ben 16 anni, all'aumento del costo della vita che si è registrato in questo periodo. Si tratta, è bene specificarlo, non di un maggiore contributo ma di un adeguamento, anche abbastanza tardivo; infatti, la cifra proposta di lire 250 milioni corrisponde come potere di acquisto all'incirca a 40 milioni del 1969.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il contributo annuo concesso con la legge 8 novembre 1961, n. 1280, a favore dell'Istituto nazionale del Nastro Azzurro fra combattenti decorati al valore militare, già aumentato con la legge 25 giugno 1969, n. 335, è elevato da lire 40 milioni a lire 250 milioni annui, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

ART. 2.

All'onere di 210 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede, per l'anno finanziario 1985, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando la specifica voce « Contributi ad enti ed associazioni ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.